

SEMINARIO

«Blockchain e bitcoin: quali opportunità per lo sviluppo economico?»

Milano, 9 aprile 2018

CRIPTOVALUTE: ASPETTI FISCALI

Prof. Francesco Pedrotti


La definizione di «criptovaluta» (*valuta virtuale*) è prevista dall' articolo 1, comma 2, lett. qq), del D.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231, secondo cui per quest'ultima si intende « *la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*»

Anche l'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione del 2 settembre 2016, n. 72/E, in relazione alla specie di criptovaluta rappresentata dal «bitcoin», ha chiarito trattarsi di «*una moneta «virtuale» utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale avente corso legale ed emessa da una Autorità monetaria*».

In merito alla natura giuridica della criptovaluta, la dottrina civilistico-contabile e tributaria, nei pochi contributi pubblicati finora, ha inquadrato la medesima, talvolta tra gli strumenti finanziari, talaltra tra i beni immateriali ed altre volte ancora tra il denaro contante.

Detto questo, le notazioni effettuate nel prosieguo seguiranno l'impostazione adottata dalla Corte di Giustizia UE e dall'Agenzia delle Entrate, in base alla quale le criptovalute devono essere assimilate, ai fini fiscali, a «divise», «banconote» o «valute estere» aventi corso legale.

Si rileva, incidentalmente che, anche in altri Stati, ad esempio la Svizzera, le criptovalute sono state assimilate a «valute estere» (cfr. Circolare Divisione contribuzioni Canton Ticino 5 marzo 2018).



*Regime delle
criptovalute ai fini IVA
ed imposte dirette*

La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14, ha statuito che l'attività di commercializzazione di bitcoin, pur riguardando operazioni relative a valute non tradizionali, ovvero diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più Paesi, «*costituiscono **operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento(...)***».

Tali operazioni, pertanto, secondo la Corte, integrano la previsione di **esenzione ai fini IVA**, di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lett. e), della Direttiva 2006/112/CE, prevista per le «*divise, banconote e monete con valore liberatorio(...)*».

L'Agenzia delle Entrate, nella Ris. n. 72/E del 2016, adeguandosi ai principi espressi dai Giudici europei, ha qualificato l'attività di commercializzazione dei bitcoin tra le operazioni esenti ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 3), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 relativo a «*valute estere aventi corso legale(...)*».

Ciò implica, sul piano operativo, che i soggetti svolgenti l'attività di cui sopra quale attività esclusiva o principale (i) determinano l'Iva detraibile sugli acquisti in base al meccanismo del pro-rata di cui all'articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972; (ii) possono optare per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (essenzialmente fatturazione e registrazione delle operazioni, a meno che la fattura sia richiesta dal cliente).

ASPETTI CIVILISTICO-CONTABILI

Poiché le operazioni di commercializzazione di criptovalute rappresentano, ad avviso della Corte UE, «operazioni finanziarie» pare lecito domandarsi se, alla luce del tipo di attività svolta, le società di capitali che effettuano professionalmente e stabilmente tali operazioni siano obbligate a redigere il bilancio secondo il codice civile, oppure secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Dalla summenzionata Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, nella quale il soggetto istante svolgeva come attività principale operazioni di acquisto e vendita di bitcoin per la propria clientela, non si desume nulla di preciso al riguardo.

ASPETTI CIVILISTICO-CONTABILI

Detto questo, pare ragionevole sostenere che tali società, se non quotate, non hanno l'obbligo di redigere il bilancio secondo i principi internazionali IAS/IFRS, in quanto non rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 2 del D.lgs. n. 38/2005. In particolare, tali soggetti non paiono qualificabili alla stregua degli Istituti di moneta elettronica e di pagamento (cd. IMEL) di cui all'articolo 114-*bis* del Decreto del 1 settembre 1993 n. 385 e ciò a causa della non sovrapposibilità tra il concetto di «moneta elettronica» e quello di «valuta virtuale».

ASPETTI CIVILISTICO-CONTABILI

La non qualificabilità di tali società tra gli «intermediari finanziari» e la conseguente inapplicabilità ad esse del D.lgs. n. 38/2005 sembrerebbe trovare conferma indiretta nelle seguenti circostanze:

- ✓ Il D.lgs n. 90/2017 all'articolo 1, comma 1, n. 5, lett. i), inquadra tali società nella categoria di «operatori **non finanziari**», benché gli stessi, ai sensi del Decreto *de quo*, abbiamo comunque l'obbligo di segnalazione ai fini antiriciclaggio (cfr. in tal senso Quesito Notariato n. 3-2018/B);
- ✓ La bozza di decreto del MEF sulla regolamentazione di tali società (non ancora approvato) non prevede che gli stessi siano sottoposti a vigilanza da parte di Banca d'Italia;
- ✓ L'Agenzia delle Entrate, nella richiamata risoluzione n. 72/E del 2016, non annovera le società di cui si discorre tra gli intermediari finanziari.

In tal senso, pertanto, si ritiene che tali società debbano redigere il proprio bilancio in base al codice civile ed ai principi contabili nazionali (OIC).

IRES

La Ris. Ag. Entr. n. 72/E del 2016 afferma che i componenti positivi di reddito derivanti dalla prestazione di servizi di intermediazione, per conto della clientela, concorrono a formare il reddito di impresa ai fini Ires.

Più in dettaglio, *«il guadagno (o la perdita) di competenza della Società è rappresentato dalla differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla Società per l'acquisto o tra quanto incassato dalla Società per la vendita e quanto riversato al cliente. Tale elemento di reddito – **derivante dalla differenza (positiva o negativa) tra prezzi di acquisto sostenuti dall'istante e costi di acquisto a cui si è impegnato il cliente (nel caso in cui quest'ultimo abbia affidato alla Società l'incarico a comprare) o tra prezzi di vendita praticati dall'istante e ricavi di vendita garantiti al cliente (nel caso di affidamento di incarico a vendere) – è ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici di esercizio dell'attività di intermediazione esercitata e, pertanto, contribuiscono quali elementi positivi (o negativi) alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires (ed Irap)».***

IRES

Con riferimento ai bitcoin di proprietà della società, ancora detenuti a fine esercizio, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che gli stessi debbano essere valutati **secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio** e che tale valutazione **assuma rilievo ai fini fiscali** ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del TUIR, il quale prevede che *«Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti(...)»*

La tesi dell'Agenzia delle Entrate presta, a nostro parere, il fianco all'obiezione secondo cui l'articolo 9, comma 2, del TUIR, attiene il concorso alla formazione del reddito di proventi ed oneri in valuta di natura **realizzativa e non valutativa**.

(segue...)IRES

Al contrario, la «liquidità» di fine esercizio in criptovalute potrebbe essere considerata alla stregua di un «credito in valuta estera», la cui valutazione al cambio di chiusura dell'esercizio determinerebbe un utile o perdita su cambi imputabile a conto economico ai sensi dell'articolo 2424, comma 2, n. 8-*bis*) del codice civile, ma fiscalmente irrilevante, a mente dell'articolo 110, comma 3, del TUIR (cfr. CTR Milano 23 gennaio 2001, n.6).

Trattandosi di un fenomeno valutativo di una componente reddituale, la stessa risulterà estranea al principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 TUIR.

IRAP

La richiamata Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i differenziali, positivi e negativi, ritratti dalla società di intermediazione costituiscono ricavi o costi «**caratteristici**» di esercizio.

Per quanto risulti non agevole classificare detti differenziali, proprio in quanto tali, nelle voci di conto economico (art. 2425 c.c.) dedicate ai componenti della gestione caratteristica – ricavi (A1) e costi (?) – si può affermare che, anche volendo classificare i medesimi in altre voci del conto economico, ovvero «altri ricavi e proventi» (A5) ed «oneri diversi di gestione» (B14), gli stessi concorrerebbero comunque a formare la base imponibile Irap ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.



*Regime delle
criptovalute ai fini Irpef*

Artt. 67 e 68 del TUIR

Nella più volte citata Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, è stato affermato che, ai fini dell'imposta personale sul reddito dei clienti della Società che svolgono attività di intermediazione di criptovalute, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di queste ultime sono assimilabili ad operazioni in valuta non aventi finalità speculativa.

In tal caso, tra l'altro, la società intermediaria non avrebbe obblighi sostanziali e formali in qualità di sostituto di imposta.

Artt. 67 e 68 del TUIR

Ciò posto, le persone fisiche che non si limitano a possedere criptovalute come semplice «mezzo di pagamento», ma detengono le medesime anche **con finalità di investimento**, devono tener conto del disposto dell' articolo 67, comma 1, lett. c-ter) e dell'articolo 67, comma 1-ter, del TUIR. In base a tali norme le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti corrente concorrono a formare il reddito del percipiente a condizione che, nel periodo di imposta di riferimento, la giacenza dei conti corrente e dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo, sia superiore a 51.645,69 euro. Secondo l'articolo 67, comma 1, lett. c-ter) del TUIR, costituisce «cessione a titolo oneroso» anche il «*prelievo delle valute estere*» dal deposito o dal conto corrente. In tal caso, è considerato corrispettivo il «valore normale» della valuta alla data del prelievo (cfr. art. 68, comma 7, lett. c) del TUIR).

OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE

Alla luce dell'equiparazione delle criptovalute alle «valute estere», è lecito chiedersi se la loro detenzione all'estero comporti obblighi relativi al monitoraggio fiscale di cui al D.L. 29 giugno 1990 n. 167 e quindi la conseguente indicazione nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi.

L'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990, infatti, pone in capo al contribuente l'obbligo di indicare nel Quadro RW tutti gli «*investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria*». Stante l'ampiezza della locuzione testé riportata, è ragionevole ritenere che il possesso di criptovalute – qualunque sia la relativa qualificazione – comporti l'obbligo di indicazione nel Quadro RW.

Occorre altresì notare che l'acquisto di criptovalute sarebbe soggetto agli obblighi di monitoraggio anche se di valore inferiore ai 15 mila euro (articolo 4, comma 3 dl 167/1990). Infatti, tale limite riguarda solo «depositi e conti corrente bancari», mentre la stessa Banca d'Italia, con comunicazione del 30 gennaio 2015, ha affermato che le criptovalute non sono valute aventi corso legale.

Vale la pena, infine, ricordare che sulle criptovalute si è soffermata anche la recente Circolare della Guardia di Finanza sui controlli n. 1/2018 pubblicata in data 4 dicembre 2017, in particolare sugli accrediti da piattaforme di conversione in valuta virtuale o criptovalute.

«Particolare attenzione – cita la circolare – va riposta a tali operazioni (...), tenuto anche conto che i passaggi/gli scambi di criptovalute tra soggetti non sono censiti (...); in astratto un contribuente potrebbe cedere merce in evasione di imposta ad un terzo, ricevendone il pagamento in valuta virtuale, che egli potrà aver cura di convertire in moneta legale solo successivamente, per poi dichiarare ai verificatori che tali somme rinvengano da vincite da gioco su piattaforme on line».